



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 34 del 23/07/2021

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Commercio e polizia amministrativa

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: **MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 – DIVIETO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ESTEMPORANEE DI COINVOLGIMENTO DI PUBBLICO**

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che nella seduta del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021 è stata deliberata la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato emergenziale;

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” pubblicato in G.U. serie generale n.96 del 22-4-2021, dettate dalla straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

33,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15,recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02.03.2021 –Suppl. Ordinario n.17;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca» e, in particolare l'art. 1, ai sensi del quale *... nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;*

Visto il Comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri n. 30 del 22 luglio 2021 in relazione alle delibere adottate in pari data, con il quale, in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;

Rilevato che le nuove disposizioni confermano le misure in vigore volte ad evitare qualunque forma di assembramento anche in spazi all'aperto, prevedendo l'obbligo di distanziamento interpersonale;

Appurato che in diverse circostanze le esibizioni musicali estemporanee dal vivo, creano disagio e disturbo alla cittadinanza a causa dell'elevato livello di immissione acustica e al contempo costituiscono fonte di potenziale e serio rischio sanitario dovuto al mancato rispetto del distanziamento sociale e dell'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) anche in spazi aperti;

Ribadito che l'attività di intrattenimento musicale può essere svolta con la sola limitazione che la stessa debba essere condotta in maniera tale non solo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, ma anche di non favorire assembramenti di persone in ambienti chiusi e all'aperto, soprattutto se privi di barriere anti-droplet;

Considerato che l'estensione del territorio e la crescita esponenziale di presenze nel periodo estivo non consentono di garantire un'adeguata ed estesa vigilanza preventiva rispetto alle occasioni di assembramento estemporanee;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ritenuto, pertanto, dover specificare che, considerata la normativa emergenziale relativa al contrasto della diffusione della COVID-19, sono vietate le attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico ed in particolare, il karaoke e similari,

Ravvisata, quindi, la necessità di dover rafforzare le attuali azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai fini della tutela della salute pubblica poste in essere nel territorio, soprattutto in considerazione del fatto che i recenti monitoraggi condotti dal Ministero della Salute attestano una progressiva ed esponenziale crescita della variante “delta” su tutto il territorio nazionale;

Verificata la presenza di casi di variante “delta” anche nel territorio comunale, a fronte di un tasso di copertura vaccinale solo parziale;

Ravvisata la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica e salvaguardare l'incolumità pubblica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

Visti:

- l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- la legge n. 689/1981;
- il D. Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e, in particolare, gli artt. 50 e 54 del suddetto decreto

ORDINA

È fatto divieto:

1. di qualunque forma di assembramento, con o senza consumo di alimenti e/o bevande, in prossimità dei locali di pubblici esercizi;
2. negli spazi all'aperto di organizzazione e svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico ed in particolare, il karaoke e similari;

La presente ordinanza assume efficacia immediata, fino ad eventuali differenti determinazioni.

Demanda

alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Porto Torres e ne è data pubblicità a mezzo comunicati stampa e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari;
- Comando Stazione carabinieri di Porto Torres;
- Polizia di Stato-Sede di Porto Torres;
- Guardia di Finanza, sede di Porto Torres;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste–Sassari;
- Comando Polizia Locale, sede.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO